

Indennità Covid per contagio o decesso: dalla Fondazione Enasarco confermate anche nel 2022

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 21 Novembre 2022

Confermate anche per il **2022** le **indennità per contagio o decesso per Covid**. La **Fondazione Enasarco** conferma che i contributi saranno erogati a seguito di click-day, nei limiti dello stanziamento annuale.

Indennità Covid 2022 per contagio o decesso

È di 4,4 milioni di euro l'importo delle risorse che [Fondazione Enasarco](#) ha destinato per l'anno 2022 a indennità causa Covid contratto dai propri iscritti. L'indennità può essere richiesta in caso di contagio o decesso, ed è riconosciuta una sola volta nell'anno solare. Essa è pari a euro 8.000, in caso di decesso, e a euro 1.000 al lordo delle ritenute, in caso di contagio.

L'erogazione **non è cumulabile**:

- in caso di decesso, con il contributo per le spese funerarie;
- in caso di contagio, con il contributo per infortunio, malattia e ricovero.



Beneficiari dell'indennità Covid per contagio o decesso

Legittimati alla richiesta sono:

- l'agente stesso, in caso di contagio;

- in caso di decesso: il coniuge superstite, il convivente more uxorio, il tutore dei figli minori, oppure i figli maggiorenni inabili al lavoro, oppure i figli maggiorenni studenti a carico dell'agente al momento del decesso.

Si noti che la convivenza more uxorio deve sussistere alla data del decesso dell'iscritto e risultare da specifica dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza.

Requisiti

In caso di contagio:

E' necessario che alla data dello stesso si abbiano i seguenti requisiti:

- essere un iscritto *"in attività"*, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
- avere una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi 2 anni;
- avere avuto un reddito lordo per il 2020 (di cui al modello Redditi21) non superiore a €. 40.000.

In caso di decesso:

sono previsti requisiti sia per l'agente defunto, sia per chi presenta l'istanza:

- l'agente deceduto:
 - deve essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
 - deve avere un'anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni;
- il richiedente deve altresì essere titolare di valore ISEE (risultante da attestazione valida rilasciata dall'Inps) non superiore a €. 31.898,91.

Presentazione delle domande e documentazione da allegare

Le **domande** devono essere **inviate online**, tramite l'**area riservata in Enasarco**. In caso di decesso i beneficiari non ancora censiti nell'area riservata potranno ovviamente registrarsi.

A dimostrazione del contagio, occorrerà **allegare**:

- la certificazione medica attestante l'esecuzione di test antigenico o test molecolare, oppure di avvenuta guarigione (green Pass) comprovante l'avvenuto contagio, nell'anno 2022, dell'iscritto;
- la copia del modello Redditi21, attestante il reddito non superiore a €. 40.000, con relativa ricevuta di trasmissione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- una dichiarazione che attesti il regime fiscale applicabile.

In caso di decesso, invece, occorrerà allegare:

- una certificazione medica da cui risulti che il decesso è intervenuto a causa (o a concausa) di affezione dal virus Covid-19;
- una copia del modello ISEE del richiedente, valido al momento di presentazione della domanda.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2022, oppure entro il 31/1/2023 nel caso in cui gli eventi coperti si verificassero a dicembre 2022.

NdR: Potrebbe interessarti anche...[FAQ: indennità Covid da INPS e Casse di Previdenza non vanno in Aiuti di Stato](#)

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 21 novembre 2022